



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 18/09/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2007, n. 1407

Legge 14 febbraio 1951, n. 144 e Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14. Autorizzazione svellimento alberi di ulivo.

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce.

Con la legge regionale n. 14 del 4 giugno 2007 recante "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", entrata in vigore il 7 giugno 2007, la Regione Puglia ha inteso tutelare e valorizzare gli alberi di ulivo monumentali in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché in quanto elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

L'articolo 10 della suddetta legge regionale prevede il divieto di danneggiamento, abbattimento, espianto e commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'Elenco regionale elaborato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge.

L'articolo 11 prevede la concessione di deroghe al divieto esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi sono stati completati alla data di entrata in vigore della legge, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all'articolo 3.

L'articolo 2 definisce il carattere di monumentalità attribuito alle piante di ulivo, mentre la tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.

La legge 14 febbraio 1951, n. 144 dispone il divieto di abbattimento degli alberi di ulivo oltre il numero di cinque esemplari per ogni biennio. In deroga al divieto è possibile autorizzare l'abbattimento qualora:

- sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività;
- l'oliveto sia eccessivamente fitto;
- sia indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di opere di pubblica utilità e per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo.

Risultano pervenute agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, competenti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge 14 febbraio 1951, n. 144, domande di autorizzazione allo svellimento di piante di ulivo in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2007, per le quali sussistono difficoltà nel definirne l'istruttoria.

Trattasi di particolari tipologie di domande che rispecchiano le situazioni di seguito specificate:

- a) rilascio delle autorizzazioni di svellimento olivi per la realizzazione di opere collegate a progetti P.O.R. Puglia 2000/2006, già finanziati dalla Regione Puglia e per le quali sono fissate date certe e perentorie ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti;
- b) rilascio delle autorizzazioni di svellimento olivi per la realizzazione di opere di pubblica utilità, (talora ne risulta già avviata la cantierizzazione), per le quali si dispone di tutti gli atti autorizzativi, tranne quello per l'abbattimento degli olivi;
- c) rilascio delle autorizzazioni di svellimento olivi per la realizzazione di opere edili per le quali esistono atti che fissano date certe e perentorie per l'inizio delle attività, oppure convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione, talora già cantierizzate, in aree delimitate dai vigenti strumenti urbanistici, o per la realizzazione di abitazioni civili e/o di strutture per l'esercizio di attività artigianali o industriali nelle Zone P.I.P.

Tali difficoltà sono altresì dovute all'attuale inesistenza dell'Elenco degli ulivi e uliveti monumentali previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 14/2007, nonché all'assenza della Commissione tecnica prevista all'articolo 3 che dovrebbe dettare i criteri per il conferimento del carattere di monumentalità e formulare i pareri sull'abbattimento/spostamento di tali tipologie di ulivi.

Pertanto si propone di stabilire che:

- è disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e dalle norme applicative regionali la concessione dell'autorizzazione all'abbattimento, all'espianto ed al trapianto degli olivi rispondenti ad una delle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14, la cui domanda è pervenuta agli uffici regionali prima dell'entrata in vigore della stessa legge regionale, ovvero fino alla data del 6 giugno 2007.

- a concessione della suddetta autorizzazione è limitata alle seguenti tipologie di domande:

- a) domande per la realizzazione di opere collegate a progetti P.O.R. Puglia 2000/2006, già approvati;
- b) domande per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per le quali si dispone di tutti gli atti autorizzativi;
- c) domande per la realizzazione di opere edili per le quali esistono atti che fissano date certe e perentorie per l'inizio delle attività, oppure convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione in aree delimitate dai vigenti strumenti urbanistici, o per la realizzazione di abitazioni civili e/o di strutture per l'esercizio di attività artigianali o industriali nelle Zone P.I.P.

Tale proposta è stata condivisa dal rappresentante dell'Assessorato all'Ecologia, dott. Nicola Tedesco, nel corso della riunione tenutasi presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, in data 18 luglio 2007.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente del Settore Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari e di proprie le proposte ripol1ate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di stabilire che:
 - è disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144 e dalle norme applicative regionali la concessione dell'autorizzazione all'abbattimento, all'espianto ed al trapianto degli olivi rispondenti ad una delle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14, la cui domanda è pervenuta agli uffici regionali prima dell'entrata in vigore della stessa legge regionale, ovvero fino alla data del 6 giugno 2007.
 - la concessione della suddetta autorizzazione è limitata alle seguenti tipologie di domande:
 - a) domande per la realizzazione di opere collegate a progetti P.O.R. Puglia 2000/2006, già approvati;
 - b) domande per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per le quali si dispone di tutti gli atti autorizzativi;
 - c) domande per la realizzazione di opere edili per le quali esistono atti che fissano date certe e perentorie per l'inizio delle attività, oppure convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione in aree delimitate dai vigenti strumenti urbanistici, o per la realizzazione di abitazioni civili e/o di strutture per l'esercizio di attività artigianali o industriali nelle Zone P.I.P.
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio regionale del Bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g) della L. R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Dr. Romano Donno

Il Presidente

On. Nichi Vendola